



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

dal Ministro per i beni e le attività culturali (FRANCESCHINI)

**dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(BELLANOVA)**

dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (DI MAIO)

dal Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)

dal Ministro della difesa (GUERINI)

dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)

dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (FIORAMONTI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2019

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

L'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione relative al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2019 e si intendono inserite nell'atto Senato n. 1493 dopo la relazione tecnica, da pag. 26.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***I. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

L'intervento normativo in esame, che presenta i requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, contiene disposizioni di contenuto omogeneo volte a riorganizzare alcune funzioni affidate ad ambiti ministeriali, fra i quali il turismo e il commercio con l'estero.

L'articolo 1 dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo in materia di turismo secondo quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri al momento della comunicazione della lista dei Ministri e delle relative competenze. La disposizione in esame disciplina altresì il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri, ivi comprese le conseguenti variazioni nelle dotazioni organiche, anche dirigenziali, dei due Ministeri e le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali.

Il comma 4 dell'articolo in esame prevede che i due Ministeri coinvolti modificheranno, entro il 15 dicembre p.v., i propri regolamenti di organizzazione con le medesime modalità già previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, che aveva precedentemente operato il trasferimento della competenza in materia di turismo attribuendola al MIPAAFT. L'articolo aveva previsto che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Tali decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sui medesimi il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

L'articolo 2 è volto a trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. In questo modo, si intende valorizzare la crescente componente economica della politica estera e conferire una visione sempre più unitaria e coerente della promozione dell'interesse nazionale all'estero. I requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, concentrando le relative funzioni nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, risiedono nel favorire il rapido avvio di una politica integrata in tali materie. La riorganizzazione proposta è, pertanto, fondata su principi di razionalizzazione, efficienza, efficacia, competitività e innovazione.

L'intervento normativo all'articolo 3, commi da 1 a 5, prevede la rimodulazione, in coerenza coi principi di contabilità pubblica, delle risorse già previste dall'apposito fondo di cui all'articolo 35,

del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, per l'attuazione, entro il prossimo 30 settembre, della delega sui correttivi dei riordini delle forze di polizia e delle forze armate.

Si tratta di disposizioni straordinarie ed urgenti destinate al personale del comparto sicurezza-difesa, al fine di garantire la piena efficacia e sostenibilità delle delicate e complesse operazioni cui lo stesso è applicato per la sicurezza del Paese.

L'intervento appare necessario al fine di garantire l'effettività e l'efficacia dei provvedimenti normativi - attualmente in avanzata fase di predisposizione da parte delle Amministrazioni interessate - da adottarsi in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di revisione dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate, nonché correttivi dei decreti legislativi nr. 94 e 95 del 2017. I suddetti provvedimenti, che devono essere adottati entro il citato termine del prossimo 30 settembre, implicano oneri che, ancorché garantiti dall'apposito fondo istituito dall'articolo 35, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante stanziamenti pari a circa 119 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2019 al 2028, non presentano un andamento uniforme nell'arco temporale di riferimento, in considerazione delle ordinarie dinamiche delle cessazioni dal servizio e del fisiologico passaggio del personale da una qualifica inferiore ad una superiore. E' necessario, dunque, procedere ad una rimodulazione delle risorse previste dal predetto fondo, al fine di assicurare la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa annualmente stimati per la definitiva attuazione del complesso e delicato processo di riassetto ordinamentale del suddetto Comparto. La norma dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che prevede che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le risorse. Attraverso la disposizione tali variazioni vengono interamente compensate nel periodo dal 2019 al 2024, con una diminuzione di 28 milioni nel periodo 2019-2022 ed un corrispondente incremento negli anni 2023-2024. Il provvedimento è coerente con quanto disposto dalla disposizione di delega.

I commi 6 e 7 dell'articolo 3 sono intesi a incrementare il numero delle ore di lavoro straordinario che può essere corrisposto al personale militare impegnato nell'operazione "Strade sicure".

Al riguardo si evidenzia che per lo svolgimento di quest'attività spetta al personale della Forza armata interessato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 14,5 ore di straordinario mensili, a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 40 ore di straordinario mensili pro capite.

Dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio e all'effettivo impiego del dispositivo "Strade sicure" è emerso che il personale, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi) accumula, mediamente circa:

- 140 ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre le 87 ore remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 14,5 ore mensili pagate per 6 mesi);
- 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi.

Complessivamente, tra recuperi di festività non fruiti e ore di straordinario non remunerate, si assommano oltre 60 giorni lavorativi di assenza dal servizio.

Il possibile incremento del numero delle ore di lavoro straordinario risponde alla necessità di neutralizzare gli effetti negativi sui livelli di efficienza e di operatività delle Forze armate connessi all'obbligato ricorso a riposi compensativi per lunghi periodi, con insostenibili limitazioni nelle attività addestrativa e di impiego operativo di tale personale nei prioritari compiti istituzionali.

L'intervento normativo prevede all'articolo 4 l'istituzione, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una struttura tecnica operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata "Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Alla struttura saranno assegnati essenzialmente compiti e funzioni, anche di tipo ispettivo, finalizzati a rafforzare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e dei controlli di gestione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

La struttura stabilisce i criteri generali per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché vigila e svolge verifiche, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione stabilisce che la Struttura tecnica si avvalga di quindici unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre l'intervento normativo prevede che, entro il 31 dicembre 2020, si proceda all'adeguamento delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento normativo è pienamente coerente con l'attività di Governo tesa ad adottare azioni utili a vagliare la conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni normative e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a ridefinire l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sopprimendo la figura del Segretario generale, istituendo 2 dipartimenti e una nuova direzione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici, prevedendo una procedura semplificata per la sua riorganizzazione.

I dati diffusi quest'anno dal Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici dell'Onu (IPCC) evidenziano la necessità di intervento di ciascun Paese attraverso specifiche politiche pubbliche ambientali coerenti e sistemiche, che abbraccino prioritariamente una serie di campi d'azione: il ripristino del territorio e la gestione del carbonio organico nel suolo, la conservazione degli ecosistemi, la riduzione della deforestazione e del degrado, l'utilizzo di fonti di energia pulite, la promozione dell'impronta ecologica. Queste, tra le altre, sono le aree in cui sviluppare azioni coerenti per favorire comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese così da agevolare una transizione ecologica non più procrastinabile, come peraltro previsto dall'attuale programma di governo.

La riorganizzazione del Ministero dell'ambiente in Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica è utile anche al fine di comunicare ai cittadini che l'attenzione all'ambiente deve andare oltre le imprescindibili esigenze di tutela ed innescare un *Green New Deal* che comporti un radicale cambio di paradigma culturale. In questa logica si prevede di riorganizzare l'attuale governance del Ministero superando il modello incentrato sul segretariato generale e, adeguandosi alla maggior parte delle strutture ministeriali vigenti, introducendo una organizzazione per dipartimenti individuati in numero di due di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.

L'articolo 6 del decreto-legge in esame è giustificato dalla necessità di incidere sul difficile contesto economico e finanziario attuale, che impone urgenti scelte di maggior rigore nella gestione della spesa pubblica, anche operando una riduzione del numero di posti di direttore generale nella dotazione organica del MIUR (la quale era stata incrementata con la norma recata dall'articolo 1, comma 345, della legge n. 145/2018, che oggi viene modificata).

Con la predetta riduzione dell'organico dei posti di direttore generale continuano ad essere perseguite le finalità della citata norma di legge e, al contempo, si realizza un risparmio di spesa a carattere permanente pari a 225.000 euro annui. L'intervento normativo è indispensabile anche al fine di garantire il corretto funzionamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella attuale fase in cui il regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legge n. 86/2018, convertito nella legge n. 97/2019, non ha ancora trovato concreta

attuazione a causa di una impossibilità di perfezionare le procedure di nomina dei dirigenti di livello generale, anche a seguito dei rilievi formulati dall'organo giurisdizionale preposto al controllo preventivo, che ha evidenziato profili di illegittimità delle procedure poste in essere, determinando così una situazione di paralisi amministrativa. I dirigenti generali preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione a livello centrale e periferico infatti stanno continuando ad operare, sin dal 23 giugno 2019, in una condizione di incertezza, come "funzionari di fatto", al fine di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa. Tale situazione, tuttavia, espone l'Amministrazione al rischio di contenziosi e gravi disfunzioni nell'erogazione del servizio pubblico cui è preposta ai sensi della normativa vigente.

Nelle more della definizione della nuova organizzazione ministeriale, prevista dalla norma in esame, affinché sia garantita la necessaria continuità amministrativa e superata la situazione di stallo venutasi a determinare, si dispone che i soggetti che sono titolari di incarichi dirigenziali non ancora scaduti, ovvero venuti a scadere in questa fase transitoria, continuino ad operare in virtù degli incarichi dirigenziali di livello generale in precedenza conferiti e perfezionati.

Infine l'articolo 7 del decreto-legge in esame dispone che il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino e non oltre il 31 dicembre 2019.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo d'urgenza ha come normativa di riferimento la legge 23 agosto 1988, n. 400 e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e una serie di norme settoriali che disciplinano aspetti specifici dell'attività ministeriale.

In materia di turismo il quadro normativo nazionale può essere così riassunto:

- ✓ Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 354;
- ✓ Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
- ✓ decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018;
- ✓ decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- ✓ decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- ✓ legge 26 gennaio 1963, n. 91;
- ✓ legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Il quadro normativo nazionale con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 è determinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che regola l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 3, la norma di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevede che i decreti legislativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate siano adottati nei limiti delle risorse del fondo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il citato fondo è costituito dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiungono una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e l'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Inoltre, il fondo è stato ridotto in applicazione del decreto legislativo n. 126 del 5 ottobre 2018 concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Per quanto riguarda i commi 6 e 7 dell'articolo 3, si richiamano le seguenti disposizioni:

- comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2019, dell'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Tale disposizione richiama, peraltro, i precedenti provvedimenti disposti per fronteggiare straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo disponendo, in tal modo, la prosecuzione degli interventi ivi previsti. In particolare, si tratta della prosecuzione degli interventi del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli di concorso delle Forze armate nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;
- articolo 27 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha previsto l'incremento di 15 unità del medesimo contingente di personale militare al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017;
- articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha ulteriormente incrementato il contingente *de quo* di ulteriori 500 unità, dal 20 giugno 2019 al 14 luglio 2019, per esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019;
- articolo 7-bis, comma 4, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che prevede la corresponsione al personale militare delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili di un'indennità onnicomprensiva e del compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, secondo misure individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

La normativa di riferimento riferita alle disposizioni di cui all'articolo 4 è di seguito elencata:

- a) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- b) articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- c) articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- d) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- f) articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'intervento normativo di cui all'articolo 6 si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, il quale prevede che *“Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente;*
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 19, comma 8”;*
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;*
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente”.*
- D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;*
- D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 48, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.*

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento incide principalmente sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante

l'articolazione delle competenze fra i Ministeri.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale il fondamento della tutela dell'ambiente nella Costituzione è rinvenibile anche prima della riforma del Titolo V che ha introdotto un esplicito riferimento a tale materia: *"l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini secondo valori largamente sentiti (...) perciò assurge a valore primario ed assoluto"* (Sent. 641/1987). Ed ancora: *"l'integrità ambientale è un bene unitario che va salvaguardato nella sua interezza"* (Sent. 67/1992).

Sulla scia della sempre maggiore rilevanza che la tutela dell'ambiente ed, in particolare, i fenomeni relativi al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici, stanno acquisendo sia sul piano internazionale che su quello europeo e quindi nazionale, l'intervento normativo d'urgenza introduce interventi organizzativi sulla struttura ministeriale con la finalità di ridurre le emissioni atmosferiche climalteranti e, quindi, di ridurre gli impatti delle attività umane sull'ambiente e sulle risorse naturali al fine di preservare i patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni, secondo i principi di cui agli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali in quanto il decreto-legge tratta ambiti di competenza già affidati allo Stato.

In particolare si rappresenta che l'intervento normativo risulta conforme al riparto costituzionale delle competenze in materia ambientale di cui all'articolo 117 comma secondo, lettera s), della Costituzione. Come noto, infatti, l'articolo 117 della Costituzione ricomprende la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali tra le materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato. La materia dell'ambiente costituisce, dunque, come più volte sostenuto dalla Corte Costituzionale, una di quelle materie riservate alla competenza statale che hanno carattere trasversale con prevedibili interferenze con altri settori dell'ordinamento, anche di non esclusiva competenza della potestà legislativa statale. Nella sentenza n. 407/2002 la Corte costituzionale ha affermato che: *"è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale"*. Pertanto, laddove si manifestino esigenze di tutela ambientale che concernono ambiti territoriali oggettivamente non definiti, è necessario un intervento unitario, a monte, che possa garantire la fissazione di limiti, valori-soglia e incentivi frutto di un'opera di bilanciamento riservata allo Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in esame riveste necessariamente il livello primario in quanto interviene principalmente sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante l'articolazione delle competenze fra i Ministeri.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame de Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea su medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione di cui al titolo.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità della regolamentazione europea in materia.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa oltre che alla normazione diretta.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il decreto-legge in esame comporta l'adozione dei seguenti atti successivi attuativi:

- articolo 1:
 - ✓ decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero ai sensi dell'articolo 4-bis del d.l. n. 86 del 2018;
 - ✓ entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
- articolo 2:
 - ✓ con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - ✓ con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei due ministeri coinvolti;
 - ✓ entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico;
 - ✓ il comitato di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 in materia di esportazioni di beni e materiali a duplice uso, è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - ✓ entro il 31 dicembre 2019 sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico conseguenti alle disposizioni del presente articolo con

le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

✓

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo non sono state utilizzate elaborazioni statistiche. Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 3, si è tenuto conto del fatto che gli oneri stimati per le varie annualità interessate dai processi di riordino presentavano un andamento oscillante nel corso dei diversi esercizi finanziari. In particolare, infatti, le misure strutturali, previste a regime, determinano i rispettivi oneri in funzione della platea dei destinatari di ciascuna di esse, la cui consistenza numerica è destinata a variare nel corso degli anni. Ciò in considerazione delle ordinarie dinamiche delle cessazioni dal servizio e del fisiologico passaggio del personale da una qualifica inferiore ad una superiore.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'ANALISI
DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)MODULARIO
P.C.M. 198

Mod. 251

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Viste le allegate richieste di esenzione dall'AIR presentate dalle Amministrazioni co-proponenti relativamente agli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 5; 3, commi 6 e 7; 4; 5 e 6 dello schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione dell'università e della ricerca nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Considerato che per le citate disposizioni sussistono le condizioni per l'esenzione dall'AIR richiamate dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Considerato, altresì, che per l'articolo 7 di iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata disposta l'allegata esenzione dall'AIR in presenza delle condizioni richiamate dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Acquisito il conforme parere del Nucleo Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

DISPONE

l'esenzione dall'AIR per lo schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione dell'università e della ricerca nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 7 SET. 2018

Pres. Ermanno de Francisco



Ministero per i beni e le attività culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0024863-17/09/2019
Cl. 02.01.00/273.1

Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi

E, p.c., al Capo di Gabinetto

OGGETTO: Decreto-legge recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni in materia di turismo e di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, nonché per assicurare la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni- Richiesta di esenzione AIR per gli articoli concernenti il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali. *Art. 1*

Con riferimento alla previsione normativa indicata in oggetto, si formula a codesta Presidenza formale richiesta di esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del d.P.C.M. n. 169 del 2017, in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle condizioni congiuntamente presenti di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d) del citato articolo.

Infatti, quanto alla scarsa entità dei costi - di cui alla lett. a) - , si evidenzia come l'intervento normativo nella parte di interesse, non comporti alcun costo a carico dei destinatari privati né oneri per la finanza pubblica, in quanto relativo a determinare un diverso assetto istituzionale delle competenze delle amministrazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero per i beni e le attività culturali, considerato peraltro che tali funzioni erano già attribuite al Mibac.

Quanto al numero esiguo dei destinatari dell'intervento - condizione di cui alla lett. b) - si sottolinea che i destinatari della norma in esame sono le Amministrazioni citate. Per quanto riguarda l'ENIT, la norma prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo statuto dell'ente sia modificato al fine di prevederne la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Con riferimento alla lettera c) - importo ridotto delle risorse pubbliche impiegate - si ribadisce che l'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' infatti assicurata la neutralità finanziaria del provvedimento che è volto al riordino delle attribuzioni in materia di turismo.

Per quanto riguarda, infine, la condizione di cui alla lettera d) - limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato - , si afferma che le disposizioni relative al trasferimento di funzioni in materia di turismo contenute nello schema di decreto-legge in esame non incidono su tale aspetto, trattandosi, come già sopra evidenziato, di riassetto delle competenze dei Ministeri citati.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Lorenzo D'Arcia)

Lorenzo D'Arcia

ELETTORATO



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

GABI - Ufficio legislativo

Capo dell'ufficio legislativo



MAE01583992019-09-16

Protocollo MAE01583992019-09-16
Data 16 SETTEMBRE 2019
Classifica NON CLASSIFICATO
Posizione A/2
Tipo-Elettera STANDARD

Per: PCM DAGL
PIAZZA COLONNA SNC
00187 ROMA RM
IT

e.p.c.

SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO

MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO UL
VIA MOLISE 2
00100 ROMA RM
IT

GABI - GABINETTO DEL MINISTRO

Mezzi MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO UL - ALTRO
Trasmissivi PCM DAGL - ALTRO

Oggetto REVISIONE DEL RIPARTO DI COMPETENZE IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
E DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE *Articolo 2*

Riferimento

Testo Per l'inserimento nel primo veicolo normativo d'urgenza utile, si allega una proposta di disposizione, corredata di relazione illustrativa e tecnica e di ATN, per il trasferimento delle competenze in materia di commercio internazionale e di supporto all'internazionalizzazione del sistema Paese dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al fini dell'esenzione dall'AIR, si precisa che le disposizioni hanno natura meramente organizzativa, operando un spostamento di competenze e risorse tra i due Ministeri. L'intervento normativo incide pertanto solo sui dipendenti e sulle strutture delle amministrazioni coinvolte e non ha impatto sugli assetti concorrenziali del mercato. Ricorrono, quindi, le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPCM 169/2017 che giustificano la richiesta di esenzione dall'AIR.

Stefano Soliman
CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

STEFANO.SOLIMAN

MODIFICAZIONE
RIFERITA - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Prof. n. 1821536/L.2019-002564

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e LegislativiROMA

Oggetto: Schema di decreto legge recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Richiesta di esenzione dall'AIR per la disposizione di cui all'art. 3, commi da 1 a 5, in materia di rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR per l'art. 3, commi da 1 a 5, relativi alla rimodulazione del fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione del ridotto impatto dell'intervento normativo, ritenendo congiuntamente sussistenti le condizioni previste dalle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 7, comma 1.

In particolare:

- non vi sono costi di adeguamento attesi in relazione ai singoli destinatari (art. 7, comma 1, lett. a)), tenuto conto del carattere meramente assestativo dell'intervento, che rimodula gli stanziamenti annuali dell'apposito fondo per il riordino dal 2019 al 2024, di modo che sia consentito rimontare i risparmi di spesa preventivati per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 nella copertura degli oneri incrementali stimati nelle annualità del 2023 e del 2024;
- il numero dei destinatari della previsione in questione può qualificarsi in assoluto come esiguo (art. 7, comma 1, lett. b)), nell'ottica di una destinazione limitata a una ristretta e selezionata platea di aventi diritto, quali sono i soli appartenenti al Comparto Sicurezza-Difesa;

MODULARIO
INTERNO-54

MOD. 438



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- la disposizione in parola non genera maggiori o nuovi oneri per l'Erario (art. 7, comma 1, lett. c), giacché opera nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie già stanziata su base pluriennale (rif. art. 35, decreto-legge n. 113/2018), compensando incrementi e riduzioni tra il Fondo per il riordino sopra citato e il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e non prevedendo il ricorso a meccanismi diretti a fornire copertura a disavanzi occorsi in anni pregressi tramite l'utilizzo di eventuali residui attivi di anni finanziari successivi;
- trattandosi di disposizione che mira a garantire l'effettività e l'efficacia dei provvedimenti normativi da adottarsi in attuazione della delega in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (art. 1, comma 2, lett. a) e b), l. n. 132/2018), nonché correttivi dei decreti legislativi nr. 94 e 95 del 2017, in prospettiva volti a migliorare la funzionalità delle Amministrazioni e l'operatività del personale del Comparto Difesa e Sicurezza, non vi è alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato (art. 7, comma 1, lett. d)), poste la matrice e la direttrice esclusivamente pubbliche delle Forze che compongono il suddetto Comparto.

Roma, 20 settembre 2019

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

Sabatino Apicino

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Mario Velluto

VISTO

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL' AIR

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

OGGETTO: schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Art. 3, commi 6 e 7.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall' AIR in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, dello schema di decreto-legge indicato in oggetto.

Tali disposizioni autorizzano, la spesa aggiuntiva di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'Operazione "Strade sicure",

Al riguardo, in riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dal medesimo articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. n. 169 del 2017, si evidenzia quanto segue:

- a) non sono attesi costi di adeguamento, in quanto la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al personale delle Forze armate rientra tra le attività ordinariamente svolte dall'amministrazione;
- b) rispetto alle consistenze complessive del personale delle Forze armate (circa 170.000 unità, a cui si aggiungono circa 109.000 unità dell'Arma dei carabinieri), il numero dei destinatari dell'intervento risulta esiguo (7.565 unità);
- c) vengono utilizzate risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019;
- d) non si rileva alcuna incidenza dell'intervento sugli assetti concorrenziali del mercato, trattandosi della sola possibilità di corrispondere un numero maggiore di ore di lavoro straordinario a personale militare dipendente dal Ministero della difesa.

Roma, 19 settembre 2019

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

Roma, _____

Il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

M. INF. GABINETTO, REGISTRO UFFICIALE, U. 0036511, 23-09-2019



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
UFFICIO LEGISLATIVO

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROMA

Oggetto: schema di decreto legge recante: "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni." Articolo 4 (Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'A.I.R. con riferimento all'articolo di cui all'oggetto, in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate.

Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

L'intervento normativo prevede l'istituzione, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una apposita Struttura tecnica posta alle dipendenze funzionali del Ministro. Alla struttura saranno assegnati essenzialmente compiti e funzioni di tipo ispettivo finalizzati a rafforzare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa, contabile e di gestione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.


In particolare, si evidenzia che:

- a) i costi di adeguamento sono di scarsa entità in quanto la nuova struttura avrà una durata limitata al 31 dicembre 2020. Inoltre, per quanto riguarda il personale di cui si avvarrà, e pari a quindici unità, con riferimento a quello di livello non dirigenziale si prevede che venga individuato tra quello appartenente ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto. Con riguardo, invece, alle tre unità di personale di livello dirigenziale, si prevede la non applicazione dei limiti percentuali previsti

- dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Infine, è attribuito alla Struttura tecnica la facoltà di avvalersi di un numero massimo di 12 esperti o consulenti.
- b) il numero dei destinatari risulta assai esiguo in quanto l'attività della Struttura tecnica è finalizzata al controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) per quanto evidenziato alle lettere a) e b), l'intervento normativo non comporterà impiego di ulteriori risorse pubbliche rispetto a quelle utilizzate a legislazione vigente. In particolare, alla copertura degli oneri finanziari, quantificati in 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvederà per il 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019; per l'anno 2020, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- d) l'intervento normativo, proprio per la finalità dei suoi contenuti, non può comportare azioni distorsive della concorrenza per cui l'impatto sugli assetti concorrenziali del mercato risulterà praticamente nullo.

Inoltre, ai sensi del comma 5 del su indicato articolo 7, l'esenzione AIR è stata pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione e, ai sensi del comma 6, nella relazione illustrativa è dato conto dell'esenzione AIR e delle ragioni giustificative.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Mario Capolupo)



VISTO: _____

Il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

in ante.UDCM.REGISTRO UFFICIALE, U.0021022.19-09-2019



*Ministero dell' Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare*
IL CAPO DI GABINETTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0021022/UDCM del 19/09/2019

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
Pres. Ermanno De Francisco
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Oggetto: Richiesta esenzione relazione AIR - articolo 5 schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, questa Amministrazione richiede a codesto Dipartimento l'esenzione dall'AIR in relazione all'articolo 5 del decreto-legge in parola in relazione al ridotto impatto dell'intervento, stante la sussistenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:


- a) **costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale**
Non sussistono costi di adeguamento, considerato che l'intervento normativo provvede a modificare la denominazione del Ministero e la sua struttura amministrativa ad invarianza di spesa.
 - b) **numero esiguo dei destinatari dell'intervento**
L'intervento si rivolge esclusivamente all'Amministrazione medesima, non coinvolgendo alcun destinatario diretto e indiretto nell'attuazione dell'intervento.
 - c) **risorse pubbliche impiegate di importo ridotto**
L'intervento normativo, come evidenziato in relazione tecnica, è previsto ad invarianza di spesa.
 - d) **limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**
Alla luce delle caratteristiche dell'intervento oggetto del decreto legge in esame, la proposta non ha diretta incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.
- Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano i più cordiali saluti.

VISTO
Il Capo del Dipartimento per
gli Affari Giuridici e Legislativi

Prof. Pier Luigi Petrillo

20/9/2019

Stampa timbro

*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Ufficio legislativo

Al Capo del Dipartimento per gli Affari
Giuridici e legislativi

OGGETTO: Schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

Articolo 6 (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento alla norma indicata in oggetto.

La richiesta di esenzione è motivata dal ridotto impatto dell'intervento proposto avuto riguardo alle condizioni sotto indicate:

- costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale: la norma, prevedendo la riduzione del numero di posti di direttore generale nella dotazione organica del MIUR (che era stata incrementata con la norma di legge che viene emendata art. 1, comma 345 L. n. 145/2018) non comporterà nessun onere a carico dei destinatari della predetta disposizione (cioè i dirigenti generali attualmente in servizio), risultando, al contrario, vantaggiosa in termini di economicità dell'azione amministrativa;
- numero esiguo dei destinatari: la disposizione incide soltanto sui dirigenti generali preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione a livello centrale e periferico;
- risorse pubbliche impiegate di importo ridotto: non derivano nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Infatti, la norma incide positivamente sul bilancio dello Stato in termini di riduzione della spesa pubblica, consentendo un risparmio a carattere permanente pari a 225.000 euro annui;
- limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato: la norma non impatta sui profili concorrenziali del mercato.

Il Dirigente dell'Ufficio legislativo

Giuseppe Silipo

MODULARIO
P.C.M. 198

Moq. 251

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto lo schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione dell'università e della ricerca nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019;

Considerato che per l'articolo 7 di iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri sussistono le condizioni per l'esenzione dall'AIR richiamate dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Acquisito il conforme parere del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

DISPONE

l'esenzione dall'AIR per l'articolo 7 dello schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione dell'università e della ricerca nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, per la motivazione di seguito riportata:

- la norma assicura l'esercizio delle funzioni del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Tale disposizione è rivolta a un numero limitato di soggetti e, avendo natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per il bilancio, non introduce costi di adeguamento e non ha alcun impatto concorrenziale.

Roma, 23 SET. 2019

Pres. Ermanno de Francisco

